SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Luiss - Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano: Kralfa - Paracetamolo - Exirobacter - Dorf - Bacampicillina RKG - Cepimex - Maxipime - Valeriana Dispert - Macovan - Selanir - Lafarclor - Flucef - Fluxacil - Flogofenac - Miranova - Mediplaster - Fevarin - Fevarin - Falquigut - Maveral - Mondocefix - Fluoxetina - Eurocefix - Deflan - Colifagina - Bacampicillina get - Mapivacaina Pulitzer - Bupivacaina Pulitzer - Benestan - Xatral - Xanaflus - Citogel - Myonal - Ketoprofene - Tamoxifene - Cefaclor - Carbamazepina - Diltiazem - Eparina calcica - Valproato sodico - Alprazolam - Nimesulide - Zopiclone synthon - Oxycontin - Femoston - Ossibutinina cloridrato - Gaviscon advance - Eloxatin - Tachipirina flashtab.

Provvedimenti di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano: Tildiem - Elmex - Ketoprofene IBI - Duphalac-duphar - Altiazem - Danka - Neurontin - Zoladex - Metilcellulosa - Nafcon A - Alomide - Oftacilox - Isoglaucon - Pradif - Pariet - Videx - Humatrope - Taxol - Neupogen - Rixil - Tareg - Combisartan - Sporanox - Sporanox - Triasporin - Itrizole - Nipent - Femseven - Eptausa - Vaqta - Vaqta - Vaqta - Vaqta - Leutrol.

00A5136

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Piano di bacino del fiume Arno - Stralcio attività estrattive (fabbisogno materiali litoidi e cave).

00A4942

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2000, n. **137.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante: «Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2000, N. 70.

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «nella formula tariffaria *bonus-malus*» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri»; *al primo periodo, le parole da:* «, nelle classi di merito» *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti.»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore»;

al comma 3, le parole: «tariffe di *bonus-malus*» sono sostituite dalle seguenti: «formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri»;

al comma 4, sono premesse le parole: «All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-*bis*.» e le parole: «comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione,»;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.

5-*ter*. Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

5-*quater*. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati sono definite dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP.

5-*quinquies*. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: *a)* da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; *b)* da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi».

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6897):

Presentato il 28 marzo 2000, dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (LETTA) e dal Ministro delle finanze (VISCO).

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze), in sede referente, il 28 marzo 2000 con il parere delle Commissioni I, II, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalle commissioni V e VI runite il 4, 5, 6 e 27 aprile 2000.

Esaminato in aula il 2 maggio 2000 e approvato il 9 maggio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4602):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 10 maggio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 maggio 2000.

Esaminato dalla 10ª commissione l'11 e 23 maggio 2000.

Esaminato in aula il 23 maggio 2000 ed approvato il 24 maggio 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 35.

00G0186

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° marzo 2000.

Collocazione nella posizione di ausiliaria degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, titolo IV;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

Ritenuto di dover provvedere a dare pubblicità al ruolo degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati in posizione di ausiliaria;

Decreta:

Articolo unico

Gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati nella posizione di ausiliaria sono nell'ordine di grado i seguenti:

1 - Sibilio Angelo, generale brigata, nato il 12 marzo 1942 a Livorno, in ausiliaria dal 31 dicembre 1995, sede di servizio Parma;

2 - Pascone Lionello, colonnello, nato il 30 agosto 1950 a Roma, in ausiliaria dal 5 gennaio 1996, sede di servizio Roma;

3 - Russo Francesco, colonnello, nato il 7 febbraio 1951 a Contursi (Salerno), in ausiliaria dal 30 dicembre 1994, sede di servizio Roma;

4 - Mariano Giuseppe, colonnello, nato l'8 maggio 1955 a Roma, in ausiliaria dall'8 gennaio 1996, sede di servizio Roma;

5 - Cutugno Giuseppe, colonnello, nato il 31 agosto 1950 ad Ancona, in ausiliaria dal 1° gennaio 1996, sede di servizio Ancona;

6 - Sebastianelli Franco, colonnello, nato il 4 maggio 1940 a Genazzano (Roma), in ausiliaria dal 1° gennaio 1996, sede di servizio Roma;

7 - Puggioni Francesco, ten. colonnello, nato il 25 agosto 1947 a Torralba (Sassari), in ausiliaria dal 15 settembre 1995, sede di servizio Cagliari.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia.

Roma, 1° marzo 2000

Il Ministro: DILIBERTO

00A5840

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Alessandria.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI PIEMONTE
VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Viste le note dell'ufficio del territorio di Alessandria datate 28 marzo 2000, prot. n. 8849/2000 e 4 maggio 2000, prot. n. 22693, con le quali sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuire alla procedura di migrazione dei dati del catasto iniziate il giorno 25 marzo 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale ed ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

Regione Piemonte:

ufficio del territorio di Alessandria:

diciassette giorni lavorativi, dal 25 marzo 2000 al 13 aprile 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 maggio 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A5905

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Carboplatino DBL».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10»;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/98);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», che all'art. 29, comma 4, prevede la riduzione del 5% del prezzo delle specialità medicinali senza copertura brevettuale rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Carboplatino DBL a base di carboplatino, della Faulding Pharmaceuticals Plc, con sede in Queensway Royal Leamington S.p.a. Warwickshire CV31 3RW England, rappresentata in Italia dalla Faulding Farmaceutici S.r.l., con sede in Napoli, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione IV flacone 450 mg/45 ml, A.I.C. n. 028491037, risulta classificata in classe *c)*, con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, «riservato l'uso esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile»;

Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappresentanza assegnato dalla Faulding Pharmaceuticals Plc alla Faulding Farmaceutici S.r.l.;

Vista la domanda del 27 gennaio 1999 con cui la Faulding Farmaceutici S.r.l., con sede in Napoli, in qualità di rappresentante per l'Italia della Faulding Pharmaceuticals Plc, Inghilterra, ha chiesto la riclassificazione in classe H), della specialità medicinale denominata Carboplatino DBL nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata al prezzo medio europeo, ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 aprile 1999, rettificata nella seduta del 3 novembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe H), della specialità medicinale denominata Carboplatino DBL, nella forma farmaceutica e confezione IV flacone 450 mg/45 ml, «al prezzo al pubblico determinato ai sensi dell'art. 70 comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448»;

Vista la nota prot. 800.1/UffXI/1827 del 14 settembre 1999 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Carboplatino DBL nella confezione IV flacone 450 mg/45 ml;

Vista la nota prot. n. 0004500 del 1° febbraio 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E. comunica che il prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., della specialità medicinale sopra citata è di L. 870.700, ottenuto applicando l'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la nota del 2 febbraio 2000, con la quale Faulding Farmaceutici S.r.l., in qualità di rappresentante per l'Italia della Faulding Pharmaceuticals Plc, Inghilterra, comunica al Ministero della sanità che il principio attivo carboplatino della specialità medicinale Carboplatino DBL rientra fra quelli ai quali è applicabile l'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la riduzione del 5% delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale prive di copertura brevettuale;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Carboplatino DBL, a base di carboplatino, della Faulding Pharmaceuticals Plc, sede in Queensway Royal Leamington S.p.a. Warwickshire CV31 3RW England, rappresentata in Italia dalla Faulding Farmaceutici S.r.l., con sede in Napoli, nella forma farmaceutica e confezione IV flacone 450 mg/45 ml, A.I.C. n. 028491037, è classificata in classe A) per uso ospedaliero (H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 870.700, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 84

00A5841

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Portolac EPS».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Portolac EPS, a base di lattitolo monoidrato puro, della Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in Origgio (Varese), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione: 20 bustine granulato os 10 g, A.I.C. n. 029563020, risulta classificata in classe *a)* con nota 59:

Rilevato che la Novartis Consumer Health S.p.a ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis,* il prezzo medio europeo della specialità medicinale Portolac EPS, nella confezione 20 bustine granulato os 10 g, A.I.C. n. 029563020, pari a L. 16.500, I.V.A. compresa;

Vista la nota prot. n. 7/12275 del 9 dicembre 1998, con la quale il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha comunicato, tra l'altro, che il prezzo di L. 16.500, pubblicato dalla società Novartis Consumer Health S.p.a., per la specialità medicinale Portolac EPS, nella confezione 20 bustine granulato os 10 g, non è conforme al prezzo medio europeo, calcolato ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Vista la deliberazione della sottocommissione per la rimborsabilità secondo la metodologia delle categorie omogenee, assunta nella seduta del 21 ottobre 1999, con la quale si è deciso di verificare la disponibilità della società a praticare il prezzo medio europeo corretto, per la specialità medicinale Portolac EPS, nella confezione sopra indicata, e — in difetto della predetta disponibilità della società — di proporre alla Commissione unica del farmaco la riclassificazione della stessa in classe *c)*, vista la presenza di analoghe specialità nelle categorie omogenee;

Vista la nota n. F.800/Uff. XI C.I.P.E./2793 del 25 novembre 1999, del Ministero della sanità, con la quale è stato chiesto al C.I.P.E. di verificare e confermare — alla luce delle osservazioni e controdeduzioni trasmesse dalla società Novartis Consumer Health S.p.a., con foglio del 19 novembre 1999, in risposta alla nota n. F.800/Uff.XI/Ag D.M. 17.7.98/2645, del 10 novembre 1999, del Dipartimento valutazione medicinali e farmacovigilanza del medesimo Ministero — la correttezza del prezzo medio europeo ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998 della specialità medicinale Portolac EPS, nella confezione 20 bustine granulato os 10 g;

Vista la nota prot. n. 7/12274 del 30 novembre 1999, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E. ha confermato quanto rappresentato con la citata nota del 9 dicembre 1998;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 1° dicembre 1999, con la quale è stata decisa la riclassificazione in classe C) della specialità medicinale denominata Portolac EPS, nella confezione 20 bustine granulato os 10 g, della società Novartis Consumer Health S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Portolac EPS, a base di lattitolo monoidrato puro, della Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in Origgio (Varese), nella forma farmaceutica e confezione: 20 bustine granulato os 10 g, A.I.C. n. 029563020 è classificata in classe *c)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 85

00A5842

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Laxulac EPS».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Laxulac EPS, a base di lattulosio purificato, della Wyeth Lederle S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), nella forma farmaceutica e confezioni «6» 30 bustine granulato 6 g, A.I.C. n. 025894092, e «9» 20 bustine granulare 9 g, A.I.C. n. 025894104, risulta classificata in classe *a)*, con nota 59;

Vista la nota n. 7/9760 del 26 settembre 1998 con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato, in ottemperanza a quanto disposto al punto 4 dalla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, l'elenco di alcune specialità medicinali per le quali le società, titolari delle stesse, non hanno pubblicato il prezzo medio europeo sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda;

Rilevato che nel suddetto elenco è inclusa la specialità medicinale denominata Laxulac EPS, a base di lattulosio purificato, nella forma farmaceutica e confezioni «6» 30 bustine granulato 6 g, A.I.C. n. 025894092, e «9» 20 bustine granulare 9 g, A.I.C. n. 025894104;

Vista la deliberazione della sottocommissione per la rimborsabilità secondo la metodologia delle categorie omogenee, assunta nella seduta del 3 novembre 1999, con la quale si è deciso per la specialità medicinale Laxulac EPS, nella forma farmaceutica e confezioni sopra indicate, di proporre alla Commissione unica del farmaco la riclassificazione della stessa in classe *c)*, visto che la società non commercializza il prodotto e che sono presenti in prontuario altri analoghi;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 15 dicembre 1999, rettificata nella seduta del 9 febbraio 2000 con la quale viene deciso di riclassificare in classe *c)* la specialità medicinale Laxulac EPS, a base di lattulosio purificato, nella forma farmaceutica e confezioni «6» 30 bustine granulato 6 g, e «9» 20 bustine granulare 9 g, in seguito alla contestazione del C.I.P.E. per non aver pubblicato il prezzo medio europeo;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Laxulac EPS, a base di lattulosio purificato, della Wyeth Lederle S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), nella forma farmaceutica e confezioni: «6» 30 bustine granulato 6 g, A.I.C. n. 025894092, e «9» 20 bustine granulare 9 g, A.I.C. n. 025894104, è classificata in classe *c),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 87

00A5843

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° febbraio 2000.

Disciplina del commercio interno del riso per la campagna di commercializzazione 1999/2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Vista la comunicazione con la quale l'Ente nazionale risi, facendo proprie le conclusioni alle quali sono pervenuti i rappresentanti dell'intera filiera di settore, ha espresso parere favorevole all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla citata legge 18 marzo 1958 è di competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, determinate, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2000

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 114

ALLEGATI

(CAMPAGNA COMMERCIALE 1999/2000)

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	Gruppo Comune o Originario
BALILLA CIGALON ELIO PERLA SELENIO	BALILLA o CIGALON o ELIO o PERLA o SELENIO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	Gruppo Semifino (1)
ARCO ALPE FLIPPER LIDO ROSA MARCHETTI SARA SAVIO	ARCO o ALPE o FLIPPER o LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M. o SARA o SAVIO
ARGO PADANO (BAHIA)	ARGO o PADANO o (Bahia)
VIALONE NANO	VIALONE NANO
Gruppo Fino	Gruppo Fino (1)
ALICE ARIETE DRAGO EUROPA LAGO (2) LOTO NEMBO RIBE (Euribe) KORAL (2)	ALICE oARIETE o DRAGO o EUROPA o LAGO (2) o LOTO o NEMBO o RIBE o (Euribe) o KORAL (2)
S. ANDREA	S. ANDREA
Gruppo Superfino	Gruppo Superfino (1)
ARBORIO VOLANO	ARBORIO o VOLANO
BALDO ELBA ROMA	BALDO o ELBA o ROMA
CARNAROLI	CARNAROLI
THAIBONNET EOLO GLADIO MERCURIO SATURNO	THAIBONNET o EOLO o GLADIO o MERCURIO o SATURNO
GANGE	GANGE

RISO ESTERO (*)

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	Gruppo Comune o Originario
YABANI SABINI CODY COLUSA 1600 CALORO CHACARERO YAMANI	YABANI o SABINI o CODY o COLUSA 1600 o CALORO o CHACARERO o YAMANI
Gruppo Semifino	Gruppo Semifino (1)
ARKROSE BLUEROSE MAGNOLIA NATO ZENITH GULFROSE 501 CALROSE	ARKROSE o BLUEROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH o GULFROSE o 501 o CALROSE
Gruppo Fino	Gruppo Fino (1)
DAWN BLUEBONNET TORO NIRA CENTURY PATNA REXORO PATNA GRAIN BELLE PATNA BLUEBELLE LEBONNET STARBONNET SELEZIONE 406	DAWN o BLUEBONNET o TORO o NIRA o CENTURY PATNA o REXORO o PATNA GRAIN o BELLE PATNA o BLUEBELLE LEBONNET o STARBONNET o SELEZIONE 406
PEROLA AGULHA FORTUNA	PEROLA o AGULHA o FORTUNA
VARY LAVA ALICOMBO MACALIOCA	VARY LAVA o ALICOMBO o MACALIOCA
INRA 68/2 o DELTA ARLESIENNE	INRA 68/2 o DELTA o ARLESIENNE
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
BASMATI	BASMATI
JASMIN	JASMIN

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art.4 della Legge 18/3/1958 n°325 modificato dall'art.2 della Legge 5/6/1962 n°586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella "Tabella relativa alla campagna commerciale 2000/2001

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo della indicazione della varietà

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia , dente, testa, sezione .

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

BALILLA : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - breve - regolare - tozza - tondeggiante.

CIGALON: corta - tonda - piccola - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

ELIO : corta - tonda - piccola - centro laterale estesa - allungata - regolare - tozza - tondeggiante.

PERLA : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante

SELENIO : corta - tonda - piccola - assente - breve o assente - regolare - regolare - tondeggiante

CRIPTO: .corta - semiaffusolata - piccola - centrale poco estesa - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARCO : semilunga - affusolata - media - assente - assente- regolare - sfuggente - tondeggiante

ALPE : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente o breve - regolare - normale - tondeggiante

LIDO : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

FLIPPER : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

ROSA MARCHETTI : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

SARA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente -. sfuggente - normale - tondeggiante

SAVIO : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ARGO : semilunga - semitonda - media - centro laterale - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

PADANO (Bahia) : semilunga - semitonda - media - centro laterale poco estesa - allungata - sfuggente - regolare - tondeggiante.

VIALONE NANO : semilunga - tonda - media - centrale estesa - assente - pronunciato - tozza - tondeggiante

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

ALICE : lunga - affusolata - media - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

ARIETE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

DRAGO : lunga - affusolata - media - assente o centrale - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

EUROPA : lunga - semiaffusolata - media - assente o centro laterale poco estesa - assente o breve - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LAGO : Lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

LOTO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

NEMBO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

RIBE (Euribe) : lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

KORAL : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

S.ANDREA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

ARBORIO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

VOLANO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - tondeggiante.

BALDO : lunga - semiaffusolata - grossa - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ELBA: lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

ROMA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - allungata - regolare - regolare - tondeggiante.

CARNAROLI : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

THAIBONNET (L 202) : lunga - molto affusolata - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata.

EOLO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata.

GLADIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata.

MERCURIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata.

SATURNO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata.

GANGE : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

YABANI : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa o assente - breve o assente - sfuggente - regolare - tonda.

SABINI : corta - tonda - piccola - assente - assente - sfuggente - regolare - tonda.

CODY : corta - tonda - piccola - assente - breve - sfuggente - regolare - tonda.

COLUSA 1600 : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - assente - normale - normale - tonda.

CALORO : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - allungata - normale - normale - tonda.

CHACARERO : corta - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

YAMANI : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARKROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica

BLUEROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

MAGNOLIA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

NATO : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

ZENITH : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

GULFROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

501 : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

CALROSE : semilunga - semitonda - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

DAWN : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

BLUEBONNET : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

TORO : lunga - affusolata - piccola - assente - - assente - pronunciato - oblunga - tonda

NIRA ::molto lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare- oblunga - tonda.

CENTURY PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

REXORO : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

PATNA GRAIN : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BELLE PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BLUEBELLE : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante.

LEBONNET : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

STARBONNET : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

SELEZIONE 406 : lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

PEROLA : lunga -affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

AGULHA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

FORTUNA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

VARY LAVA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ALICOMBO : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

MACALIOCA - molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

NRA 68/2 o DELTA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

ARLESIENNE : lunga - semiaffusolata - grossa - assente - assente - normale - regolare - tondeggiante.

SIAM PATNA : lunga affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BAROE-BRAND : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

LUNGO SURINAM : molto lunga - molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

BASMATI : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE.

JASMIN : molto lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - tonda. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled)

grani spuntati	5,00%	
grani striati rossi	3,00%	
disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
grani gessati	3,00%	
grani danneggiati	1,50%	
grani danneggiati da calore	0,05%	
rotture	5,00%	

Per la produzione relativa all'annata agraria 1998/99 e limitatamente alle varietà:

A) - VIALONE NANO la tolleranza di grani gessati è elevata al 4,00%
B) - ALICE,ARIETE,DRAGO,EUROPA,LAGO, ,LOTO, NEMBO,KORAL,RIBE la tolleranza dei grani danneggiati é elevata al 2,00%.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) - sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) - presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al prece punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

grani striati rossi	1,00%
impurità varietali	5,00%
grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
grani non completamente gelatinizzati	4,00%
grani danneggiati	1,00%
pecks	0,50%
rotture	5,00%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) - sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01
b) - presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al prece punto b) sono consentite fino allo 0,40%

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente "Tabella" possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

5) Risetti : sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10 %. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A - GRANI SPUNTATI : grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B - GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C - GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI : sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D - IMPURITA' VARIETALI : per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale

E - GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose :

oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa
oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F - GRANI DANNEGGIATI : grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G - GRANI DANNEGGIATI DA CALORE : grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria.

H - GRANI ROTTI o ROTTURE : grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I - GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI : Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled) non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J - PECKS : Grani o parti di grani di riso che ha subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

0A5828

DECRETO 3 maggio 2000.

Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative in materia agro-alimentare.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo, che, rispettivamente al comma 1 istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3 stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5 del citato decreto legislativo, che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, in particolare l'art. 63, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 60 dell'8 febbraio 1993, che attribuisce allo Stato la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali;

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 4 maggio 1998, n. 298, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1997, n. 213;

Visto il decreto n. 2141 del 6 agosto 1998, con il quale il Ministro per le politiche agricole ha stabilito che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzioni relative agli illeciti previsti dalle norme nel medesimo decreto indicate spetta al dirigente generale ispettore generale capo per la prevenzione e la repressione delle frodi agroalimentari, ovvero ad un dirigente o funzionario da lui delegato;

Visto il decreto ministeriale n. 50802 del 14 febbraio 2000, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ha demandato la competenza ad applicare le

sanzioni amministrative in relazione alle disposizioni indicate nel decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, con riguardo ai reati depenalizzati in materia di alimenti e di bevande, per i quali è prevista la competenza sanzionatoria del Ministero delle politiche agricole e forestali, al dirigente generale ispettore generale capo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari;

Visto il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, concernente la «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205»;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai direttori degli uffici periferici l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento, delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di assicurare lo snellimento delle relative procedure;

Ritenuta altresì l'opportunità di fissare per taluni procedimenti limiti di valore secondo criteri, definiti nell'articolato, determinati esclusivamente ai fini della individuazione della competenza ad emettere le predette ordinanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a fianco di ciascun ufficio di seguito indicati, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, qualora la somma indebitamente percepita non sia superiore a L. 100.000.000:

ufficio periferico di Torino, dott. Gianfranco Amerio;

ufficio periferico di Asti, dott. Gianfranco Amerio, direttore reggente;

ufficio periferico di Milano, dott. Piero Meregalli, direttore reggente;

ufficio periferico di Modena e sezione distaccata di S. Michele all'Adige, dott. Antonino Crisafulli;

ufficio periferico di Conegliano Veneto, dott. Angelo Vittorio Salzedo;

ufficio periferico di Genova, dott. Pietro Gusinu;

ufficio periferico di Bologna, dott. Enrico Mariani Tosatti, direttore reggente;

ufficio periferico di Firenze, dott. Paolo Capretti;

ufficio periferico di Pisa, dott. Giovanni Goglia;

ufficio periferico di Perugia, dott. Guerrino Giorgetti;

ufficio periferico di Ancona, dott. Umberto Di Martino;

ufficio periferico di Pescara, dott. Umberto Di Martino, direttore reggente;

ufficio periferico di Roma, dott. Bruno Grasso;

ufficio periferico di Portici, dott. Italo Cancellara;

ufficio periferico di Salerno, dott. Luigi Stramaglia;

ufficio periferico di Bari, dott. Michele Lonigro;

ufficio periferico di Lecce, dott. Michele Lonigro, direttore reggente;

ufficio periferico di Cosenza, dott. Luigi Catanese;

ufficio periferico di Catania, dott. Piero Patanè;

ufficio periferico di Palermo, dott. Domenico Borgese;

ufficio periferico di Cagliari, dott.ssa Maria Severina Liberati.

Art. 2.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti:

a) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, in violazione di quanto previsto dall'art. 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento CEE n. 2677/85, come modificato dall'art. 1, punto 5), del regolamento CEE n. 643/93 del 19 marzo 1993 e successive modifiche, qualora l'importo dell'aiuto effettivamente richiesto non sia superiore a L. 100.000.000, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza;

b) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento CEE n. 2677/85 così come modificato dall'art. 1, punto 2, del regolamento CEE 1008/92 del 23 aprile 1992, qualora l'importo dell'aiuto richiesto nel mese successivo al prelievo dei campioni non sia superiore a L. 100.000.000;

c) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2677/85 così come modificato dall'art. 1, punto 1, del regolamento CEE n. 887/96 del 15 maggio 1996, qualora l'importo dell'aiuto richiesto per il mese precedente il prelievo dei campioni, non sia superiore a L. 100.000.000;

d) da contestazioni per le trasgressioni amministrative, commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 12-*bis*, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2677/85, quale modificato dall'art. 1, punto 8, del regolamento CEE n. 571/91, in caso di sconfeziona-

mento di olio senza autorizzazione, qualora l'importo dell'aiuto al consumo applicabile alle quantità di olio interessato non sia superiore a L. 100.000.000.

2. Resta riservata alla competenza dell'Ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, di importo superiore a L. 100.000.000.

Art. 3.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Art. 4.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213.

Art. 5.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non superiore a L. 100.000.000, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, anche con riferimento a quelle fattispecie illecite, che, già costituenti reato, sono state depenalizzate ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999.

2. Resta riservata alla competenza dell'Ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, qualora gli importi determinati secondo i criteri ivi indicati siano superiori a L. 100.000.000.

Art. 6.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione delle disposizioni la cui competenza sanzionatoria rientra, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, tra le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, ad eccezione delle trasgressioni per le quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, sia prevista una sanzione proporzionale superiore ai duecentomilioni.

2. Resta riservata alla competenza dell'Ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, per le quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, sia prevista una sanzione proporzionale superiore ai duecentomilioni.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 51011 del 21 febbraio 2000.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A5857

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star, unità di Sarno. (Decreto n. 28157).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Star, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2000, n. 27998, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale del 31 marzo 2000, n. 28011 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il citato trattamento straordinario di integrazione salariale;

Considerato che nel citato provvedimento di concessione è stata erroneamente indicata, quale sigla provinciale riferita all'unità di Sarno, quella di Caserta anziché di Salerno e che, inoltre, quale scadenza del semestre decorrente dal 1° gennaio 2000 è stata erroneamente indicata la data del 31 maggio 2000, anziché quella del 30 giugno 2000;

Ritenuto di annullare e sostituire il predetto provvedimento concessivo e di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star, con sede in Agrate Brianza (Milano), unità di Sarno (Salerno), per un massimo di centotrentasette unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 marzo 2000, n. 28011.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5818

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siam, unità di Gricignano d'Aversa. (Decreto n. 28158).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Siam, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2000, n. 27971, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale del 22 marzo 2000, n. 27980, con il quale è stato concesso il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale;

Considerato che nel citato provvedimento di concessione, per mero errore materiale, il trattamento in questione è stato autorizzato per un numero massimo di sei lavoratori anziché dodici, come richiesto nell'istanza aziendale;

Ritenuto di annullare e sostituire il predetto provvedimento concessivo e di autorizzare la corresponsione del citato trattamento per i previsti dodici lavoratori;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siam, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), unità di Gricignano d'Aversa (Caserta) (NID 9915CE0017), per un massimo di dodici unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 marzo 2000, n. 27980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5819

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli - Rep - Impresa generale costruzioni ora Garboli Coni Cos S.p.a., unità di Catania - MCTC, Cesena - MCTC, Chieti - MCTC, Cosenza - Rai c/terzi, Firenze - MCTC, Genova - Palazzo Ducale, Grottaglie, Massa - MCTC, Milano uffici e Mazzo di Rho, Napoli MCTC II, Palermo, Palomonte, Pomigliano d'Arco, Ponticelli, urbanizzazione-viabilità-alloggi, Prato - PO MCTC, Roma, uffici di sede, Roma est - MCTC, Roma - Acilia ATAC, Roma - Autostrade, Roma - Banca di Roma, Roma - Fiumicino, Roma - magazzino, Roma - Massimo, Roma - Pietralata, Roma - Varie c/terzi, Roma - via di Brava, Roma - Villa Borghese, Roma - Uffici PT c/terzi - Salerno - MCTC - Taranto - Ilva, Venezia - MCTC. (Decreto n. 28159).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Garboli-Rep-Impresa generale costruzioni ora Garboli Conicos S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli-Rep-Impresa generale costruzioni ora Garboli Conicos S.p.a., con sede in Roma, unità di:

Catania - MCTC (NID 9819CT0038), per un massimo di 2 unità lavorative;

Cesena - MCTC (Forlì) (NID 9808FO0007), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Chieti - MCTC (NID 9813CH0021), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Cosenza - Rai c/terzi (NID 9818CS0019), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Firenze - MCTC (NID 9809F10029), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Genova - Palazzo Ducale (NID 9804GE0034), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Grottaglie (Taranto) (NID 9816TA0039), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Massa - MCTC (Massa Carrara) (NID 9809MS0007), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Milano uffici e Mazzo di Rho (Milano) NID 9803MI0179), per un massimo di 23 unità lavorative;

Napoli MCTC II (NID 9815NA0065), per un massimo di 5 unità lavorative;

Palermo (NID 9819PA0036), per un massimo di 1 unità lavorative;

Palomonte (Salerno) (NID 9815SA0026), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Pomigliano d'Arco (Napoli) (NID 9815NA0065), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Ponticelli - urbanizzazione-viabilità-alloggi (Napoli) (NID 9815NA0065), per un massimo di 5 unità lavorative;

Prato - PO MCTC (NID 9809PO0003), per un massimo di 2 unità lavorative;

Roma - uffici di sede (NID 9812RM0104), per un massimo di 27 unità lavorative;

Roma est - MCTC (NID 9812RM0104), per un massimo di 2 unità lavorative;

Roma - Acilia ATAC (NID 9812RM0104), per un massimo di 3 unità lavorative;

Roma - Autostrade (NID 9812RM0104), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Roma - Banca di Roma (NID 9812RM0104), per un massimo di 10 unità lavorative;

Roma - Fiumicino (Roma) (NID 9812RM0104), per un massimo di 20 unità lavorative;

Roma - Magazzino (NID 9812RM0104), per un massimo di 2 unità lavorative;

Roma - Massimo (NID 9812RM0104), per un massimo di 2 unità lavorative;

Roma - Pietralata (NID 9812RM0104), per un massimo di 13 unità lavorative;

Roma - varie c/terzi (NID 9812RM0104), per un massimo di 5 unità lavorative;

Roma - via di Brava (NID 9812RM0104), per un massimo di 10 unità lavorative;

Roma - Villa Borghese (NID 9812RM0104), per un massimo di 10 unità lavorative;

Roma - uffici PT c/terzi (NID 9812RM0104), per un massimo di 1 unità lavorative;

Salerno - MCTC (NID 9815SA0026), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Taranto - Ilva (NID 9816TA0039), per un massimo di 17 unità lavorative;

Venezia - MCTC (NID 9906VE0002), per un massimo di 1 unità lavorativa,

per il periodo dal 30 ottobre 1998 al 29 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 30 ottobre 1998.

Art. 1, comma 10.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5820

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Editoriale mantovana, unità di Mantova. (Decreto n. 28160).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editoriale mantovana;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 agosto 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Editoriale mantovana, sede in Mantova, unità di Mantova (NID 0003MN0025), per un massimo di 9 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabile), per il periodo dall'8 febbraio 2000 al 7 agosto 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5821

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Editoriale mantovana, unità di Mantova. (Decreto n. 28161).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editoriale mantovana;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 agosto 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Editoriale mantovana, sede in Mantova, unità di Mantova (NID 0003MN0025), per un massimo di 11 unità lavorative in CIGS, per il periodo dall'8 febbraio 2000 al 7 agosto 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza giornalisti italiani, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5822

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Molini di Stabia, unità di Castellammare di Stabia e uffici di Napoli. (Decreto n. 28162).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 95 del 9 febbraio 2000 pronunciata dal tribunale di Napoli, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Molini di Stabia;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 febbraio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Molini di Stabia, sede in Napoli, unità in Castellamare di Sta-

bia (Napoli) (NID 0015NA0023), per un massimo di 44 unità lavorative, uffici - via Gianturco 15, Napoli (NID 0015NA0023), per un massimo di 3 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 2000 al 9 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5823

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. STEL - Strutture elettrosaldate e lamiere, unità di Sassari. (Decreto n. 28163).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 723 del 5-7 gennaio 2000 pronunciata dal tribunale di Sassari che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. STEL - Strutture elettrosaldate e lamiere;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 17 gennaio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a STEL - Strutture elettrosaldate e lamiere, sede in Sassari, unità in Sassari, (NID 0020SS0002), per un massimo di trentasei unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 2000 al 16 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 17 luglio 2000 al 16 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5824

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Filsarda, unità di Villacidro. (Decreto n. 28164).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 13 luglio 1999 con il quale la società cooperativa a r.l. Filsarda è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 19 gennaio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Filsarda, sede in San Gavino (Cagliari), unità in Villacidro (Cagliari) (NID 0020CA0132), per un massimo di 19 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 2000 al 18 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 19 luglio 2000 al 18 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5825

DECRETO 18 aprile 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Genzano di Lucania; imprese impegnate nei lavori di completamento delle opere in sotterraneo dell'adduttore Acerenza-Genzano-progr. n. 14/504. (Decreto n. 28165).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 aprile 2000, con decorrenza 6 dicembre 1999 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori dili licenziati dalle imprese edili ed affini

impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Genzano di Lucania (Potenza), imprese impegnate nei lavori di completamento delle opere in sotterraneo dell'adduttore Acerenza-Genzano-Progr. n. 14/504, per il periodo dal 6 dicembre 1999 al 5 giugno 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 6 giugno 2000 al 5 dicembre 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 6 dicembre 2000 al 5 giugno 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 6 giugno 2001 al 5 dicembre 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 6 dicembre 2001 al 5 marzo 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5826

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, unità di Siracusa. (Decreto n. 28166).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1999, con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per un massimo di venti unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5845

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, unità di Siracusa. (Decreto n. 28167).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), unità di Siracusa, (NID 0019SR0006), per un massimo di ventidue unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 2 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5846

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, unità di Siracusa. (Decreto n. 28168).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera, *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), unità di Siracusa, (NID 0019SR0006) per un massimo di quattro unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 29 febbraio 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 2 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5847

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 28169).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 marzo 1999, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, e unità di Torre Annunziata (Napoli), (NID 0015000004) per un massimo di 56 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 21 gennaio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5848

DECRETO 20 aprile 2000.

Proroga del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 81, comma 7, legge n. 448/1998, dell'art. 45, comma 17, lettera *c)*, legge n. 144/1999 e art. 62, comma 1, lettera *i)*, legge n. 488/1999. (Decreto n. 28170).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 1-*novies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 45, comma 17, lettera *c)*, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che hanno previsto la proroga dell'indennità di mobilità, per un periodo massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori di cui all'art. 1-*novies* del decreto-legge 8 aprile 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *i)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento di mobilità di cui all'art. 45, comma 17, lett. *c)*, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la direttiva n. 103259 del 10 aprile 1996, con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha stabilito criteri di priorità in ordine all'applicazione del citato art. 4, comma 12, della legge n. 608/1996;

Visto il decreto ministeriale n. 23909 del 17 dicembre 1997, con il quale, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, sono stati individuati i beneficiari della proroga dell'indennità di mobilità, sulla base di un elenco nominativo trasmesso dall'INPS e facente parte integrante del medesimo provvedimento;

Visto il decreto ministeriale n. 26193 del 26 aprile 1999, con il quale è stata concessa la proroga dell'indennità di mobilità, prevista dal citato art. 81, comma 7, secondo periodo, della legge n. 448/1998 e dall'art. 45, comma 17, lettera *c)*, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Ritenuta la validità della suddetta direttiva ministeriale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 62, comma 1, lettera *i)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto di prorogare il trattamento di mobilità, già concesso con i predetti decreti ministeriali n. 23909 del 17 dicembre 1997 e n. 26193 del 26 aprile 1999;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *i)*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, il trattamento di mobilità di cui all'art. 45, comma 17, lett. *c)*, secondo periodo, già concesso con i decreti ministeriali n. 23909 del 17 dicembre 1997 e n. 26193 del 26 aprile 1999, è prorogato fino al 31 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, si uniformerà ai criteri di priorità stabiliti dalla direttiva ministeriale del 10 aprile 1996, citata in premessa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, altresì, a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 10,5 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LUISS - LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 3 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto di autonomia dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia della Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 e la successiva modificazione emanata con decreto rettorale n. 77 del 6 ottobre 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1999;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, in particolare gli articoli 1 e 3;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 537 del 21 dicembre 1999;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di giurisprudenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 23 febbraio 2000, del 28 febbraio 2000 e del 9 marzo 2000, concernenti la modificazione della denominazione dell'Università, le modificazioni dell'art. 6, lettera *c),* dell'art. 9, lettera *d)* e dell'art. 54, nonché l'inserimento al capo VI dell'art. 56 relativo al nucleo di valutazione, con conseguente slittamento dei capi e della numerazione degli articoli successivi;

Vista la richiesta di modificazioni statutarie trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera prot. n. 5376 pos. S/2 del 20 marzo 2000;

Vista la lettera prot. 625 del 19 aprile 2000 nella quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non formulava rilievi alle modificazioni statutarie richieste;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli è modificato come segue:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La **Luiss** Libera università internazionale degli studi sociali **Guido Carli**, più brevemente denominata **Luiss Guido Carli**, in Roma ha elaborato un progetto che prevede la realizzazione di processi formativi finalizzati a tradurre l'accumulazione e l'elaborazione culturale in capacità operative professionalmente qualificate.

(Omissis).

Art. 3.

La **Luiss** Libera università internazionale degli studi sociali **Guido Carli** in Roma è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

(Omissis).

Art. 5.

(Omissis);

e) il presidente onorario dell'ALUISS e il presidente onorario della **Luiss Guido Carli**;

(Omissis);

m) un laureato presso la **Luiss Guido Carli** che non appartenga al personale docente della stessa e che comunque non abbia rapporti di dipendenza e collaborazione con l'Università;

(Omissis).

Il presidente uscente della **Luiss Guido Carli** assume la carica di presidente onorario. ....

(Omissis).

Art. 6.

(Omissis);

c) approva il budget ed il bilancio dell'Università;

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis);

d) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti indicati nel budget approvato dal consiglio di amministrazione;

(Omissis).

Art. 38.

(Omissis).

... Nell'ambito di convenzioni stipulate dalla **Luiss Guido Carli**, e nel rispetto dell'ordinamento universitario vigente, il consiglio di facoltà valuta l'equiparazione di certificati internazionalmente riconosciuti al superamento delle prove di esame nelle lingue straniere.

(Omissis).

Art. 46.

Nell'ambito dell'Università **Luiss Guido Carli** sono costituiti i seguenti istituti:

(Omissis).

Art. 49.

(Omissis).

Per gli iscritti alle scuole valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della **Luiss Guido Carli**, inclusa la eventuale collocazione fuori corso per un periodo comunque non eccedente complessivamente il quinquennio.

(Omissis).

Scuola di specializzazione per le professioni legali aggregata alla facoltà di giurisprudenza

Art. 54.

La Scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Sono ammessi alla Scuola i laureati in giurisprudenza in Italia o possessori di analogo titolo accademico conseguito all'estero e preventivamente riconosciuto equipollente dalle autorità accademiche, previo concorso per titoli ed esame.

Il numero dei laureati da ammettere viene determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

La Scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.

Per la Scuola di specializzazione è costituito un consiglio direttivo composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed è presieduto da un direttore eletto in seno al consiglio stesso tra i professori universitari di ruolo.

Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della Scuola e ne definisce la programmazione delle attività didattiche, sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione della **Luiss Guido Carli**.

Per quanto non previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, il regolamento didattico di ateneo fissa la normativa per l'ammissione alla Scuola, le tasse ed i contributi universitari ed il loro esonero, le borse di studio, il conseguimento del titolo, l'organizzazione didattica e i piani di studio.

(Omissis).

Capo VI

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 56.

L'Università istituisce un nucleo di ateneo per la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca nonché dei servizi per gli studenti.

Il nucleo, che è presieduto dal docente delegato dal rettore per la valutazione ed è composto da un numero di membri determinato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, opera su indicazione degli organi dell'Università.

L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di ateneo sono definiti con norme regolamentari, deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

Capo VII

PERSONALE DOCENTE

Art. 57.

(Omissis).

Art. 58.

(Omissis).

Art. 59.

(Omissis).

Art. 60.

(Omissis).

Art. 61.

(Omissis).

Art. 62.

(Omissis).

Capo VIII

RICERCATORI

Art. 63.

(Omissis).

Art. 64.

(Omissis).

Capo IX

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Art. 65.

(Omissis).

Art. 66.

(Omissis).

Capo X

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 67.

(Omissis).

Capo XI

STUDENTI, ESAMI, TASSE E CONTRIBUTI

Art. 68.

(Omissis).

Art. 69.

(Omissis).

Art. 70.

(Omissis).

Art. 71.

Per agevolare la formazione internazionale degli studenti, la **Luiss Guido Carli** stipula accordi con università europee ed extraeuropee che consentono agli studenti di trascorrere periodi di studio all'estero con il riconoscimento degli esami sostenuti e, nel caso di programmi comunitari, con l'attribuzione di borse di studio.

Art. 72.

(Omissis).

Art. 73.

(Omissis).

Art. 74.

(Omissis).

Art. 75.

(Omissis).

Art. 76.

(Omissis).

Art. 77.

(Omissis).

Art. 78.

(Omissis).

Art. 79.

(Omissis).

Art. 80.

(Omissis).

Art. 81.

(Omissis).

Capo XII

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 82.

(Omissis).

Art. 83.

(Omissis).

Art. 84.

(Omissis).

Capo XIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 85.

(Omissis).

Per assicurare il mantenimento dell'Università, l'ente promotore potrà integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dall'ALUISS in rapporto con le effettive necessità della **Luiss Guido Carli** e con la messa a disposizione della sede.

L'ente promotore, in base alle necessità della **Luiss Guido Carli**, potrà definire annualmente il canone per gli immobili messi a disposizione.

Art. 86.

(Omissis).

Art. 87.

(Omissis).

Capo XIV

NORME FINALI

Partecipazione a organismi privati

Art. 88.

(Omissis).

....

attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da professori ordinari della **Luiss Guido Carli**;

(Omissis).

Logotipo

Art. 89.

Il logotipo della **Luiss** Libera università internazionale degli studi sociali **Guido Carli** in Roma è costituito dalla sigla **Luiss**, che sovrasta la dicitura Libera università internazionale degli studi sociali e dal nome **Guido Carli** posto al centro sotto la suddetta dicitura.

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2000

Il rettore: ARCELLI

00A5872

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000), **coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2000 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.
(Soppresso)

Art. 2.

Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo

1. *(Soppresso).*

2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto *nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri,* le imprese di assicurazione non possono applicare *nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti.* Per i contratti stipulati entro un anno da tale data *nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri* si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.

2-bis. *Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore.*

3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie *formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri,* per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. *All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:* «*2-bis.* Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al *comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione,* sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria *bonus-malus* con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato».

5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

5-bis. *L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.*

5-ter. *Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2*-bis, *3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.*

5-quater. *Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati sono definite dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP.*

5-quinquies. *L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:* a) *da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati;* b) *da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.*

Art. 3. *(Soppresso).*

Art. 4. *(Soppresso).*

Art. 5. *(Soppresso).*

Art. 6. *(Soppresso).*

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A5904

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Antananarivo (Madagascar)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Antananarivo (Madagascar) un consolato generale onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria (Sud Africa) con circoscrizione territoriale: tutto il territorio nazionale, escluso l'arcipelago di Nosy Be, la regione di Ambanja e la provincia di Tamatave, a decorrere dal 1° giugno 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A5864

MINISTERO DELLE FINANZE

Termine di alcune lotterie ad estrazione istantanea

Le seguenti lotterie ad estrazione istantanea hanno avuto termine:

Natale con la fortuna - decreto ministeriale 8 novembre 1996 - *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996;

Milionaria - decreto ministeriale 26 novembre 1997 - *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1997;

Bingo - decreto ministeriale 16 dicembre 1997 - *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1998;

Battaglia navale - decreto ministeriale 29 settembre 1998 - *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 1998;

Caccia al tesoro - decreto ministeriale 23 dicembre 1998 - *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999;

Lancillotto - decreto ministeriale 23 febbraio 1999 - *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999;

I fiori della fortuna - decreto ministeriale 31 marzo 1999 - *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1999;

Le città delle vacanze - decreto ministeriale 9 giugno 1999 - *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1999;

In bocca al lupo - decreto ministeriale 10 settembre 1999 - *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 ottobre 1999.

I possessori dei biglietti vincenti i premi da corrispondere dalla direzione generale dei monopoli di Stato, per ottenere il pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nel retro dei biglietti delle lotterie suddette, pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

00A5859

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Cerreto Castello

Con decreto n. 5216 del 30 novembre 1999 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2000, registro n. 1, foglio 116 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di mq 315 distinto in catasto del comune di Cerreto Castello (Vercelli) al foglio n. 2 mappale 263 riportato nell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

00A5858

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2000, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi	Indici (base 1995= 100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1999:			
aprile	109,0	1,6	3,4
maggio	109,2	1,6	3,3
giugno	109,2	1,5	3,3
luglio	109,4	1,7	3,5
agosto	109,4	1,6	3,5
settembre	109,7	1,8	3,6
ottobre	109,9	1,8	3,5
novembre	110,3	2,0	3,6
dicembre	110,4	2,1	3,7
media	109,3		
2000:			
gennaio	110,5	2,1	3,5
febbraio	111,0	2,4	3,6
marzo	111,3	2,5	3,9
aprile	111,4	2,2	3,8

00A5863

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del «Regolamento sui trasferimenti e sulla mobilità interna dei professori e dei ricercatori» di questo Ateneo, emanato con decreti rettorali n. 568 del 9 luglio 1999 e n. 179 del 2 marzo 2000, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare n. N14X - Diritto internazionale.

Tipologia di impegno scientifico: il candidato dovrà dimostrare competenza nel trattare argomenti di diritto comunitario sia di natura istituzionale che sostanziale, nonché argomenti di diritto internazionale a carattere istituzionale, rispetto sia alle fonti che all'organizzazione.

Tipologia di impegno didattico: il professore da reclutare dovrà aver documentato di aver acquisito una cospicua esperienza didattica nell'ambito delle discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento a corsi ufficiali deliberati dalla facoltà di economia di Firenze, e dovrà altresì dichiarare disponibilità e capacità ad impegnarsi nelle attività organizzative e di coordinamento anche a carattere interdisciplinare, degli organi universitari, sia per quanto riguarda la didattica che la ricerca. Non viene posta alcuna limitazione circa il numero delle pubblicazioni presentabili.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dovranno presentare domanda direttamente al preside di facoltà, unitamente ad un *curriculum* della propria attività scientifica, didattica e clinica, ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute più significative.

La decorrenza del trasferimento è il 1° novembre. In caso di motivate esigenze didattiche la decorrenza del trasferimento può essere il 1° settembre o il 1° febbraio; in questa ipotesi l'esibizione del nulla osta dell'università di provenienza è a carico del professore che risulterà chiamato dalla facoltà.

00A5861

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare n. P02D - Organizzazione aziendale, un posto.

Impegno didattico e scientifico: si richiede che il candidato abbia un profilo scientifico che dimostri lo sviluppo di competenze sia nel campo delle teorie dell'organizzazione aziendale, sia nel campo della progettazione organizzativa, sia nel campo della gestione delle risorse umane e dei rapporti sindacali. Si richiede inoltre una provata competenza nelle aree di formazione nelle quali sia assegnato rilievo all'interazione fra i diversi partecipanti al processo formativo, attraverso l'impiego di casi di studio aziendali, intesi come strumenti di didattica attiva.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di scienze della formazione, presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1993, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge del 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare n. M11E - Psicologia clinica, un posto.

Impegno didattico e scientifico: si richiede un profilo di ricerca volto alla comprensione sia della psicopatologia e dei rapporti fra disturbi psicologici e contesti interattivi, sia dei processi interattivi capaci di produrre trasformazioni e cambiamenti evolutivi nei setting psicoterapeuci e nelle situazioni di vita quotidiana. Il posto intende inoltre assicurare alla facoltà un insegnamento teorico e pratico che permetta agli studenti l'acquisizione di capacità cliniche soprattutto in rapporto alla costruzione, al mantenimento e alla rottura delle relazioni interpersonali e agli irrigidimenti psicopatologici che spesso accompagnano questo processo. Saranno ritenuti titoli preferenziali: le pubblicazioni scientifiche dedicate ai contesti relazionali e ai processi comunicativi connessi al disagio emotivo, al suo trattamento psicoterapeutico e ai rapporti fra psicopatologia e cultura; l'attività di docenza in corsi di base o specialistici relativa a discipline dell'area clinica e l'organizzazione della didattica post laurea (dottorati, ecc.).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di scienze della formazione, presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 attestante la data dalla quale prestano servizio nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A5860 - 00A5862

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1º marzo 2000, n. 113, recante: «Regolamento recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dell'articolo 20, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo del decreto, riportato sia nel sommario, che alla pag. 6, prima colonna, dove è scritto: «Regolamento recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato *dell'*articolo 20, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.», leggasi: «Regolamento recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato *dall'*articolo 20, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.»;

alla pag. 9, prima colonna, all'art. 6, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «... uno o più requisiti per *falli* non imputabili all'operatore richiedente ...», leggasi: «...uno o più requisiti per *fatti* non imputabili all'operatore richiedente ...».

00A5769

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000 recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Forlì, Parma, Piacenza e Reggio nell'Emilia.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2000).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, seconda colonna, sono apportate le seguenti correzioni:

al primo capoverso, dove è scritto: «Forlì: piogge persistenti dal 3 novembre 1999 al 21 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di ...», leggasi: «Forlì: piogge persistenti dal 3 novembre 1999 al 21 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di ...»;

al secondo capoverso, dove è scritto: «Parma: piogge persistenti dal 23 ottobre 1999 al 4 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, *Redonia*, ...», leggasi: «Parma: piogge persistenti dal 23 ottobre 1999 al 4 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, *Bedonia*, ...»;

al quarto capoverso, dove è scritto: «piogge persistenti dal 23 ottobre 1999 al 4 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, *Redonia*, ...», leggasi: «piogge persistenti dal 23 ottobre 1999 al 4 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, *Bedonia*, ...».

00A5874

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 15 febbraio 2000 recante: «Fondo sanitario nazionale 1997 e 1999 parte corrente - Finanziamento per la formazione specifica in medicina generale. (Deliberazione n. 28/2000).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2000).

Alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 37, seconda colonna, primo capoverso, al sesto rigo, dove è scritto: «... per gli anni 1997 e 1999, che si *richiamavano* integralmente;», leggasi: «... per gli anni 1997 e 1999, che si *richiamano* integralmente;»;

alla pag. 38, seconda colonna, al primo rigo del titolo della tabella *B,* dove è scritto: «Fondo sanitario nazionale *1997*», leggasi: «Fondo sanitario nazionale *1999*».

00A5875

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77